

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati TATTARINI, NARDONE, OLIVERIO, DI STASI, CARUANO, RUBINO Paolo, MALAGNINO, RAVA, SEDIOLI, TRABATTONI, ROSSIELLO e OCCHIONERO

(V. Stampato Camera n. 3158)

approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 30 aprile 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 aprile 1998

Modifica all’articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è sostituito dal seguente:

«5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purchè le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri».